



Informativa

del 06.11.2020

COVID19: il nuovo DPCM dal 6 novembre divide l'Italia in tre zone

Gentile Cliente,

*per contenere ulteriormente la curva dei contagi, in notevole rialzo negli ultimi giorni, è stato emanato un nuovo DPCM in data 3 novembre che entrerà in vigore a partire dal **6 novembre**.*

Il DPCM prevede un regime differenziato tra le Regioni, a ognuna delle quali con ordinanza del Ministero della Salute, viene assegnata una delle tre aree differenziate in base al pericolo di contagio, secondo i 21 parametri elencati nel provvedimento.

Presentiamo di seguito, nello specifico, come sono state collocate le Regione e quali sono le restrizioni previste per ognuna di esse.

Certi di aver fatto cosa gradita, restiamo a disposizione per una consulenza dettagliata.

*Ai gentili Clienti
Loro sedi*

Disposizione normativa

Premessa


Per contenere ulteriormente la curva dei contagi, in notevole rialzo negli ultimi giorni, è stato emanato un nuovo DPCM in data 3 novembre che entrerà in vigore a partire dal **6 novembre**.

Il DPCM prevede un regime differenziato tra le Regioni, a ognuna delle quali con ordinanza del Ministero della Salute, viene assegnata una delle tre aree differenziate in base al pericolo di contagio, secondo i 21 parametri elencati nel provvedimento.

La suddivisione delle Regioni

È la principale novità prevista dal nuovo DPCM: il territorio italiano sarà diviso a partire da venerdì 6 novembre in tre aree di rischio (con restrizioni crescenti) in base ai 21 criteri epidemiologici fissati dall'Istituto superiore di sanità.

Il ministero della Salute, ha collocato ciascuna Regione in una delle tre caselle con un'apposita ordinanza (dopo aver sentito i rispettivi governatori) e così suddivise:



Nessun territorio, ha chiarito il presidente del Consiglio, è a rischio zero, non si può parlare di alcuna "zona verde".



| AREA GIALLA | AREA ARANCIONE | AREA ROSSA |
|--|---|--|
| <p>Vietato circolare dalle ore 22 alle ore 5 del mattino, salvo comprovati motivi di lavoro, necessità e salute in generale. Raccomandazione di non spostarsi se non per motivi di salute, lavoro, studio, situazioni di necessità.</p> <p>Chiusura dei centri commerciali nei giorni festivi e prefestivi (sabato e domenica) ad eccezione delle farmacie, parafarmacie, presidi sanitari, supermercati, tabaccherie ed edicole al loro interno.</p> <p>Chiusura di musei e mostre.</p> <p>Didattica a distanza per le scuole superiori di secondo grado, fatta eccezione per gli studenti con disabilità e in caso di uso di laboratori; didattica in presenza per scuole dell'infanzia, scuole elementari e scuole medie.</p> <p>Riduzione fino al 50% per il trasporto pubblico, ad eccezione dei mezzi di trasporto scolastico.</p> <p>Sospensione di attività di sale giochi, sale scommesse, bingo e slot machine anche nei bar e tabaccherie.</p> <p>Chiusura di bar e ristoranti alle ore 18. L'asporto è consentito fino alle ore 22. Per la consegna a domicilio non ci sono restrizioni.</p> <p>Restano chiuse piscine, palestre, teatri, cinema, centri sportivi.</p> | <p>Vietato circolare dalle ore 22 alle ore 5 del mattino, salvo comprovati motivi di lavoro, necessità e salute.</p> <p>Vietati gli spostamenti in entrata e in uscita da una Regione all'altra e da un Comune all'altro, salvo comprovati motivi di lavoro, studio, salute, necessità; Raccomandazione di evitare spostamenti non necessari nel corso della giornata all'interno del proprio Comune.</p> <p>Chiusura di bar e ristoranti, 7 giorni su 7. L'asporto è consentito fino alle ore 22. Per la consegna a domicilio non ci sono restrizioni.</p> <p>Chiusura dei centri commerciali nei giorni festivi e prefestivi (sabato e domenica) ad eccezione delle farmacie, parafarmacie, presidi sanitari, supermercati, tabaccherie ed edicole al loro interno.</p> <p>Chiusura di musei e mostre.</p> <p>Didattica a distanza per le scuole superiori di secondo grado, fatta eccezione per gli studenti con disabilità e in caso di uso di laboratori; didattica in presenza per scuole dell'infanzia, scuole elementari e scuole medie.</p> <p>Riduzione fino al 50% per il trasporto pubblico, ad eccezione dei mezzi di trasporto scolastico.</p> <p>Sospensione di attività di sale giochi, sale scommesse, bingo e slot machine anche nei bar e tabaccherie.</p> <p>Restano chiuse piscine, palestre, teatri, cinema, centri sportivi.</p> | <p>È vietato ogni spostamento, anche all'interno del proprio Comune, in qualsiasi orario, salvo che per motivi di lavoro, necessità e salute; vietati gli spostamenti da una Regione all'altra e da un Comune all'altro.</p> <p>Chiusura di bar e ristoranti, 7 giorni su 7. L'asporto è consentito fino alle ore 22. Per la consegna a domicilio non ci sono restrizioni.</p> <p>Chiusura dei negozi, fatta eccezione per supermercati, beni alimentari e di prima necessità.</p> <p>Restano aperte edicole e tabaccherie e le attività relative ai servizi alla persona: lavanderie, parrucchieri e barbieri; Chiusi i centri estetici.</p> <p>Didattica a distanza per la scuola secondaria di secondo grado, per le classi di seconda e terza media. Restano aperte, quindi, solo le scuole dell'infanzia, le scuole elementari e la prima media.</p> <p>Sono sospese tutte le competizioni sportive. È consentito svolgere attività motoria nei pressi della propria abitazione e attività sportiva solo all'aperto in forma individuale.</p> <p>Restano chiuse piscine, palestre, teatri, cinema, centri sportivi.</p> |

Secondo il DPCM, i provvedimenti che riguardano la suddivisione delle zone, saranno valutati su base settimanale, e avranno **durata minima di 15 giorni (comunque non oltre il 3 dicembre)**: per l'effetto, se una Regione verrà classificata come zona rossa, vi rimarrà per **almeno due settimane**. Ogni Regione sarà collocata in una delle tre fasce sulla base di criteri oggettivi, enumerati nel documento scientifico condiviso con la Conferenza delle Regioni ("Prevenzione e risposta Covid-19, evoluzione della strategia per il periodo autunno inverno").



INFORMA - Il ministro della Salute potrà adottare ordinanze d'intesa col presidente della Regione al fine di prevedere l'esenzione dell'applicazione di una o più misure restrittive, finanche in specifiche parti del territorio regionale.

Le norme con valenza Nazionale

All'intero territorio verranno applicate le seguenti norme:

- Limitazione della circolazione delle persone dalle 22 alle 5, intervallo orario entro il quale sarà necessario comprovare lo spostamento, per ragioni di lavoro, necessità o salute, attraverso un'autocertificazione. È in ogni caso fortemente raccomandato, per la restante parte della giornata, di non spostarsi, con mezzi di trasporto pubblici o privati, salvo che per esigenze lavorative, di studio, per motivi di salute, per situazioni di necessità **o per svolgere attività o usufruire di servizi non sospesi**.
- E' sempre consentito il rientro presso il proprio domicilio, dimora, residenza;
- Didattica a distanza al 100% per le scuole secondarie di secondo grado (superiori), ad

eccezione delle attività di laboratorio da svolgere in presenza;

- Attività in presenza per le scuole dell'infanzia (asili), primarie e secondarie di primo grado (medie), dove tuttavia permane l'utilizzo obbligatorio delle mascherine, ad eccezione dei bambini al di sotto dei 6 anni di età.
- Sono sospese le gite scolastiche.
- Chiusura di musei e mostre.
- Chiusura, nelle giornate sia festive che prefestive (sabato e domenica), per le medie e grandi strutture di vendita (centri commerciali), tranne farmacie, parafarmacie, presidi sanitari, punti vendita di generi alimentari, tabacchi ed edicole;
- Riempimento limitato al 50 % della capienza su mezzi pubblici (esclusi scuolabus);
- Chiusura di bar, pub, ristoranti, gelaterie e pasticcerie dalle 18. Il consumo al tavolo è consentito per un massimo di 4 persone per tavolo, solo se non conviventi;
- Consentita sempre ristorazione con consegna a domicilio, e fino alle 22.00 da asporto.
- Obbligo di esporre all'esterno degli esercizi commerciali un cartello con il numero massimo di persone consentite all'interno.
- Sospese attività dei parchi tematici e di divertimento.
- Chiuse sale giochi, sale scommesse, sale bingo e casinò.
- Sospesa attività in teatri, cinema e concerti.
- Sospesi convegni e congressi.
- Le funzioni religiose con la partecipazione di persone si svolgono nel rispetto dei protocolli sottoscritti dal Governo e dalle rispettive confessioni.
- Sono sospese le attività che abbiano luogo in sale da ballo e discoteche e locali assimilati, all'aperto o al chiuso.
- Sono vietate le feste nei luoghi al chiuso e all'aperto, ivi comprese quelle conseguenti alle cerimonie civili e religiose.
- Consentita attività sportiva e motoria all'aperto e mantenendo distanziamento di sicurezza di almeno 2 metri.
- Sospesa attività di piscine, palestre, centri natatori, centri benessere, centri termali.
- Sospesi eventi e competizioni sportive. Consentiti solo eventi di carattere nazionale.
- Chiusi impianti sciistici.
- Sospeso tutto lo sport di contatto (fatto salvo eventi nazionali), anche attività sportiva dilettantistica di base.



OSSERVA - Le norme nazionali avranno validità **fino al 03 dicembre 2020**.

Le ulteriori restrizioni per la zona rossa

È la fascia che comprende le Regioni con il **massimo livello di contagio**, alla quale, oltre alle norme di carattere Nazionale, sono state aggiunte norme più specifiche:

- Vietato ogni spostamento in entrata e in uscita dalla Regione e dal proprio comune di residenza, domicilio o abitazione, ma anche all'interno dello stesso, con ogni mezzo pubblico o privato, salvo per motivi di lavoro, salute, scuola o necessità.
- Chiusura per tutti i negozi (di vicinato, media e grande distribuzione e quelli posti nei centri commerciali) ad eccezione di generi alimentari, beni di primaria necessità, farmacie parafarmacie, edicole, tabacchi, lavanderie, pompe funebri.
- Restano aperte le attività inerenti servizi alla persona (tra cui parrucchieri e barbieri) CHIUSURA per gli estetisti.
- Sospensione totale dell'attività di bar, pub, ristoranti, gelaterie, pasticcerie, e tutti i servizi di ristorazione. E' consentita la consegna a domicilio e, fino alle ore 22,00, quella con asporto, ma con divieto di consumazione sul posto o nelle adiacenze.
- Sono chiusi, indipendentemente dalla tipologia di attività svolta, i mercati, salvo le attività dirette alla vendita di soli generi alimentari.
- Consentito svolgere, in forma individuale, attività motoria in prossimità della propria abitazione, nel rispetto della distanza di almeno un metro da ogni altra persona e con obbligo di mascherina.
- Consentito lo svolgimento di attività sportiva esclusivamente all'aperto ed in forma individuale.
- Sospesi tutti gli eventi e le competizioni organizzati dagli enti di promozione sportiva.
- Didattica a distanza per la scuola secondaria di secondo grado, per le classi di seconda e terza media. Restano aperte, quindi, solo le scuole dell'infanzia, le scuole elementari e la prima media. Chiuse le università, salvo specifiche eccezioni.
- I datori di lavoro pubblici limitano la presenza del personale nei luoghi di lavoro per assicurare esclusivamente le attività che ritengono indifferibili e che richiedono necessariamente tale presenza, anche in ragione della gestione dell'emergenza; il personale non in presenza presta la propria attività lavorativa in modalità agile.

Le ulteriori restrizioni per la zona arancione

È la fascia che comprende le Regioni a criticità **medio-alta**.

- Vietato ogni spostamento in entrata e in uscita dalla Regione e dal proprio comune di residenza, domicilio o abitazione, con ogni mezzo pubblico o privato, salvo per motivi di lavoro, salute, scuola o necessità o per svolgere attività o usufruire di servizi non sospesi e non disponibili in tale Comune. E' comunque raccomandato di evitare gli spostamenti non necessari nel corso della giornata all'interno del proprio Comune.
- Sospensione totale dell'attività di bar, pub, ristoranti, gelaterie, pasticcerie, e tutti i servizi di ristorazione. E' consentita la consegna a domicilio e, fino alle ore 22,00, quella con asporto, ma con divieto di consumazione sul posto o nelle adiacenze;
- Didattica a distanza per le scuole superiori, fatta eccezione per gli studenti con disabilità e in caso di uso di laboratori; didattica in presenza per scuole dell'infanzia, scuole elementari e scuole medie. Chiuse le università, salvo alcune attività per le matricole e per i laboratori.

Le restrizioni per la zona gialla

È la fascia a livello di rischio moderato, nella quale si applicano le limitazioni a valenza nazionale sopra indicate.

I negozi aperti in zona rossa

Di seguito l'elenco delle tipologie di esercizi commerciali che potranno comunque rimanere aperti, anche nelle zone rosse:

Commercio al dettaglio

- ✓ Prodotti alimentari e bevande (ipermercati, supermercati, discount di alimentari, minimercati ed altri esercizi non specializzati di alimenti vari)
- ✓ Prodotti surgelati
- ✓ Computer, periferiche, attrezzature per le telecomunicazioni, elettronica di consumo audio e video, elettrodomestici
- ✓ Prodotti alimentari, bevande e tabacco in esercizi specializzati (codici ateco: 47.2), ivi inclusi gli esercizi specializzati nella vendita di sigarette elettroniche e liquidi da inalazione
- ✓ Carburante per autotrazione in esercizi specializzati
- ✓ Apparecchiature informatiche e per le telecomunicazioni (ICT) in esercizi specializzati (codice ateco: 47.4)
- ✓ Ferramenta, vernici, vetro piano e materiali da costruzione (incluse ceramiche e piastrelle) in esercizi specializzati
- ✓ Articoli igienico-sanitari

- ✓ Macchine, attrezzature e prodotti per l'agricoltura e per il giardinaggio
- ✓ Articoli per l'illuminazione e sistemi di sicurezza in esercizi specializzati
- ✓ Libri in esercizi specializzati, giornali, riviste e periodici
- ✓ Articoli di cartoleria e forniture per ufficio
- ✓ Confezioni e calzature per bambini e neonati
- ✓ Biancheria personale
- ✓ Articoli sportivi, biciclette e articoli per il tempo libero in esercizi specializzati
- ✓ Autoveicoli, motocicli e relative parti ed accessori
- ✓ Giochi e giocattoli in esercizi specializzati
- ✓ Medicinali in esercizi specializzati (farmacie e altri esercizi specializzati di medicinali non soggetti a prescrizione medica)
- ✓ Articoli medicali e ortopedici in esercizi specializzati
- ✓ Cosmetici, di articoli di profumeria e di erboristeria in esercizi specializzati
- ✓ Fiori, piante, bulbi, semi e fertilizzanti
- ✓ Animali domestici e alimenti per animali domestici in esercizi specializzati
- ✓ Materiale per ottica e fotografia
- ✓ Combustibile per uso domestico e per riscaldamento
- ✓ Saponi, detersivi, prodotti per la lucidatura e affini
- ✓ Articoli funerari e cimiteriali

Commercio ambulante

Prodotti alimentari e bevande; ortofruttili; ittici; carne; fiori, piante, bulbi, semi e fertilizzanti; profumi e cosmetici; saponi, detersivi ed altri detergenti; biancheria; confezioni e calzature per bambini e neonati.

Commercio telematico

- ✓ Qualsiasi tipo di prodotto effettuato via internet, per televisione, per corrispondenza, radio, telefono
- ✓ Commercio effettuato per mezzo di distributori automatici

Servizi per la persona

- ✓ Lavanderia e pulitura di articoli tessili e pelliccia
- ✓ Attività delle lavanderie industriali
- ✓ Altre lavanderie, tintorie
- ✓ Servizi di pompe funebri e attività connesse
- ✓ Servizi dei saloni di barbiere e parrucchiere

Link utili

Il testo del Dpcm 03 novembre 2020:

→ <https://www.gazzettaufficiale.it/eli/id/2020/11/04/20A06109/sq>